

Pubblicato il 01/04/2020

N. 00230/2020REG.PROV.COLL.
N. 00953/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE
SICILIANA**

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 953 del 2016, proposto dai signori:
(omissis), rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Immordino e
Giuseppe Immordino, con domicilio eletto presso lo studio
dell'avvocato. Giovanni Immordino in Palermo, viale Libertà n. 171;

contro

Assessorato regionale autonomie locali e funzione pubblica – Dipartimento
funzione pubblica, in persona dell'Assessore *pro tempore*, Assessorato regionale
delle autonomie locali e della funzione pubblica-Dipartimento della funzione

pubblica e del personale, Dipartimento regionale del lavoro dell'impiego dell'orientamento dei servizi e delle attività formative, in persona dell'Assessore *pro-tempore*, Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro- Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego e dell'orientamento dei servizi e delle attività formative, in persona dell'Assessore *pro-tempore*, Assessorato beni culturali e dell'identità siciliana – Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana, in persona dell'Assessore *pro-tempore* e

Presidenza della Regione Siciliana e Giunta di Governo della Regione Siciliana in persona del Presidente della Regione Siciliana *pro-tempore*, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato presso la cui sede distrettuale sono elettivamente domiciliati, via Villareale, n. 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 764/2016, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica – Dipartimento funzione pubblica;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica-Dipartimento funzione pubblica e del personale, dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e dell'Assessorato beni culturali e dell'identità siciliana, della Regione Siciliana e del Dipartimento regionale del lavoro dell'impiego dell'orientamento dei servizi e delle attività formative;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 25 febbraio 2020 il Cons. Elisa Maria Antonia Nuara e uditi per le parti gli avvocati Giovanni e Giuseppe Immordino e l'avvocato dello Stato Giacomo Ciani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue

FATTO

1. Gli appellanti ricorrono in appello chiedendo la riforma della sentenza n.764/2016 del 23 marzo 2016 resa *inter partes* dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione III, con la quale è stato respinto il ricorso, integrato da motivi aggiunti, da loro proposto in primo grado finalizzato ad ottenere l'annullamento:

- del decreto del Dirigente Generale del Dipartimento della funzione pubblica e del personale dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica n. 945 del 9 marzo 2015 pubblicato sulla G.U.R.S. serie speciale concorsi n. 5 del 27 marzo 2020 15 di revoca del decreto del 7 aprile 2000, relativo alla selezione per l'assunzione di n. 267 operatori tecnici del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali;

- (ove occorra e per quanto di ragione) della nota prot. n. 53646 del 3 dicembre 2014 del Dirigente generale del Dipartimento beni culturali e dell'identità siciliana con la quale si comunica *“che non sussiste più un interesse attuale del Dipartimento alla prosecuzione della selezione per l'assunzione di n. 267 operatori tecnici del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali di cui alla tabella A della legge regionale 27 aprile 1999”* indetta con D.A. n. 5480 del 7 aprile 2000 dell'Assessorato beni culturali ed ambientali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana serie speciale concorsi n. 4 del 14 aprile 2000;

- (ove occorra e per quanto di ragione) della nota prot. n. 40927/2014 del servizio iniziative per l'occupazione, l'orientamento, tirocini formativi, apprendistato del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative;

- (ove occorra e per quanto di ragione) della comunicazione dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - Dipartimento della

Funzione Pubblica e del Personale di avvio del procedimento di revoca in autotutela, ai sensi dell'articolo 21-*quinquies* della L. 7 agosto 1990, n.241, dell'Avviso di selezione per l'assunzione di n. 267 operatori tecnici del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali di cui alla tabella A della L.R. 27 aprile 1999, n. 8, bandito con D.A. 5480 del 7/04/2000 dell'Assessorato beni culturali e di tutti gli atti successivi e consequenziali, resa nota con pubblicazione nel sito dipartimentale in data 7 gennaio 2015 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana serie speciale concorsi n. 1 del 16 gennaio 2015;

- (ove occorra e per quanto di ragione) della nota prot. n. 9590 del 25 febbraio 2015 del servizio iniziative per l'occupazione, l'orientamento, tirocini formativi, apprendistato del Dipartimento regionale del lavoro, assunta al prot. n. 27299 del 26 febbraio 2015 del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale, con la quale si precisa che non esiste “*una graduatoria regionale integrata definitiva formalmente adottata (...) e che le uniche procedure che hanno interessato gli uffici provinciali del lavoro hanno determinato la sola predisposizione di elenchi provinciali redatti sulla base delle procedure di selezione ex art. 16 legge n. 56/87*”;

- (ove occorra e per quanto di ragione) delle linee di indirizzo del Governo regionale espresse con le delibere nn. 207 del 5 agosto 2011 e 317 del 4 settembre 2012 (che pure si impugnano);

- nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali.

Con il ricorso in primo grado si chiedeva altresì l'accertamento del diritto dei ricorrenti all'indennizzo *ex art.* 21-*quinquies* L. n. 241/90 nonché il risarcimento dei danni subiti e *subendi* in conseguenza dell'adozione della disposta revoca del bando della procedura concorsuale.

In ultimo si chiedeva la condanna dall'Amministrazione regionale al

pagamento delle somme dovute ai ricorrenti, a titolo di indennizzo *ex art.* 21-*quinquies* l. n. 241/90 e di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo.

1.2. Si riporterà di seguito una breve ricostruzione dei fatti di causa.

I ricorrenti hanno partecipato alla selezione pubblica per l'assunzione di operatori del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali da avviare al lavoro secondo le procedure di cui all'art. 17 della L.R. n. 56/1987.

La procedura selettiva aveva inizio tramite la pubblicazione di un bando nella G.U.R.S. del 14 aprile 2000; il numero degli operatori da avviare al lavoro, inizialmente stabilito in 267 unità, veniva poi rettificato con il decreto n. 6981 del 27 settembre 2001 in 260.

Con nota n. prot. 21471 del 27.9.2001, l'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali richiedeva all'Ufficio regionale del lavoro e della M.O di "procedere all'avviamento al lavoro, secondo le modalità indicate dall'art. 16 della L.R. n. 56/87 e successive modifiche ed integrazioni n. 132 operatori tecnici distributori, 41 operatori tecnici di restauro, 87 operatori tecnici di restauro addetti al laboratorio". Con la stessa nota venivano indicati i profili professionali del personale da avviare secondo le seguenti modalità: A.n.132, unità di operatori tecnici distributori; B n.2 unità di operatori tecnici di restauro di materiale librario; C n. 2 unità di operatori tecnici di restauro di manufatti ceramici; D n. 5 unità di operatori tecnici di materiali lapidei e musivi; E n. 8 unità di operatori tecnici di restauro di opere mobili di pittura; F n. 8 unità di operatori tecnici di restauro pitture murali e stucchi; G n.10 unità di operatori tecnici addetti di laboratorio fotografico; H n.70 unità di operatori addetti ai laboratori di informatica.

Con provvedimento del 29 marzo 2005, l'Ufficio regionale del lavoro dell'Assessorato regionale al lavoro e alla formazione professionale approvava

le graduatorie regionali uniche integrate per l'avviamento a selezione dei 260 operatori, da assumere con contratto a tempo indeterminato nel ruolo tecnico dei beni culturali.

I ricorrenti impugnavano (ricorso r.g. 1510/2005) tale graduatoria, nella quale non figuravano, e ne chiedevano l'annullamento nella parte in cui vi erano immotivatamente esclusi.

A seguito dell'accoglimento del ricorso, con sentenza Tar Sicilia Palermo Sez. III del 9 maggio 2007 n. 1317 veniva annullata la graduatoria, e i ricorrenti hanno ulteriormente e vittoriosamente esperito il rimedio dell'ottemperanza per ottenere dall'Assessorato il compimento degli ulteriori atti nascenti dal giudicato demolitorio e gli appellanti sono stati inseriti nella graduatoria unica per l'avviamento dei 260 operatori tecnici.

L'Amministrazione regionale decideva quindi di adottare il decreto n. 945 del 9 marzo 2015, pubblicato nella G.U.R.S. n. 5 del 27 marzo 2015, con il quale veniva revocato il decreto del 7 aprile 2000, contenente il bando per la selezione dei suddetti operatori tecnici.

Con ricorso in primo grado, gli odierni appellanti hanno impugnato il provvedimento di revoca, chiedendone l'annullamento, nonché il riconoscimento del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza della sua adozione e il diritto alla corresponsione all'indennizzo ex art. 21-*quinquies* L. 241/1990, oltre alla vittoria delle spese di lite.

A sostegno del ricorso con approfondite argomentazioni si lamentava l'illegittimità del decreto che aveva revocato la graduatoria poiché lo stesso non appariva supportato da una adeguata motivazione. Nella parte motiva dello stesso, infatti, veniva dato rilievo ad una sopravvenuta norma che impediva alla Regione di procedere a nuove assunzioni senza considerare che

proprio quella norma escludeva dal divieto per motivi temporali, anche il concorso oggetto del presente procedimento. Sempre a sostegno del decreto di revoca, a detta dei ricorrenti, si faceva riferimento a generiche sopravvenute ragioni di tutela del pubblico interesse legate ad esigenze di risparmio che, però, apparivano contraddette da una diversa valutazione operata dalla Regione siciliana con le proprie leggi a tutela del patrimonio artistico. I motivi concludevano evidenziando come dovesse ritenersi evidente la lesione del legittimo affidamento dei soggetti che in quella graduatoria, da considerarsi definitiva, erano inseriti, derivandone, comunque il diritto al risarcimento del danno partitamente individuato e dettagliato.

3. Il giudice di primo grado respingeva il ricorso poiché, pur essendo le ragioni dei ricorrenti in parte fondate, riconosceva la facoltà della Pubblica amministrazione di revocare il bando introduttivo e i conseguenti atti.

Per i primi giudici la revoca è adeguatamente motivata in ragione delle sopravvenute esigenze di contenimento dei costi e sulla base di una rinnovata valutazione dell'interesse pubblico con riferimento a problemi di compatibilità finanziaria delle scelte sottese all'assunzione di nuovo personale. La revoca pertanto deve considerarsi legittima.

4. Avverso la sentenza ricorrono il signor (omissis) e gli altri candidati risultati utilmente inseriti in graduatoria articolando le doglianze in sette motivi. Mentre il quinto, il sesto ed il settimo motivo sono relativi al diritto o meno ad un risarcimento o ad un indennizzo a favore dei soggetti che non hanno visto perfezionarsi il rapporto di lavoro, i primi quattro attengono alla legittimità o meno del decreto assessoriale che revocato il bando di concorso.

4.1. Con il primo motivo si deduce sostanzialmente come il provvedimento impugnato debba essere considerato viziato da eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, erroneità dei presupposti, difetto di motivazione e

di istruttoria e sussistano anche i vizi di sviamento della causa tipica violazione e falsa applicazione di individuate norme regionali siciliane. Si sostiene che la motivazione del provvedimento impugnato sia fondata su errati presupposti giuridico-fattuali poiché le norme regionali ivi richiamate di blocco delle assunzioni non sarebbero applicabili nel caso di specie, i mutamenti delle qualifiche professionali nelle more intervenute a seguito di norme nazionali o provvedimenti regionali non inciderebbero sulle figure professionali individuate dal bando di concorso ed in fine si deduce che sussiste ancora un valido interesse pubblico all'assunzione poiché la legge che ha determinato l'indizione dello stesso (L.R. 27 aprile 1999, n. 8) è ancora in vigore ed è il dato normativo stesso ad evidenziare l'interesse pubblico che governa la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico-culturale della Sicilia.

4.2. A partire dal secondo motivo si ripropongono i motivi del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti depositati in primo grado e, a detta dell'odierna appellante, in parte non esaminati ed in parte rimasti assorbiti. Sostanzialmente con le doglianze contenute nel secondo, terzo e quarto dei motivi si deduce, preliminarmente, come la graduatoria debba essere considerata a tutti gli effetti definitiva, anche a seguito delle pronunce del giudice amministrativo che hanno scandito il tormentato *iter* del concorso, dovendosi da tale definitività, dedursi non solo la sua sostanziale irrevocabilità, ma il sorgere di posizioni soggettive in capo ai soggetti inclusi nella stessa che dopo 15 anni, in spregio di ogni legittimo affidamento maturato, non vedono ancora realizzato compiutamente l'agognato rapporto di lavoro. Ecco perché, con i motivi che seguono e chiudono l'atto di appello, si invocano anche gli adeguati risarcimenti o indennizzi.

5. Si è costituita parte appellata a mezzo dell'Avvocatura dello Stato chiedendo la conferma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale.

Le parti hanno depositato rituali memorie per ribadire le proprie posizioni.

6. All'udienza del 25 febbraio 2020 la causa è stata assunta in decisione.

DIRITTO

7. Il Collegio ritiene che l'appello non possa essere accolto.

8. In via preliminare va evidenziato che solo con l'approvazione della graduatoria di merito e l'indicazione dei candidati vincitori del concorso, i vincitori di una procedura concorsuale potranno essere assunti con un contratto di lavoro individuale o, nel caso di dipendenti pubblici con un provvedimento di nomina.

Solo da tale ultimo momento, e quindi dalla stipula del contratto di lavoro, la posizione giuridica del partecipante ad un concorso diviene di diritto soggettivo rimanendo invece in tutte le fasi precedenti la posizione giuridica di interesse legittimo ovvero di mera aspettativa.

Quanto sopra fa ritenere che in capo all'Amministrazione prima che sorga una posizione di diritto soggettivo permanga ampia facoltà di monitorare l'esistenza o meno del pubblico interesse a portare a compimento la procedura concorsuale.

Come condivisibilmente affermato in giurisprudenza, *“appartiene alla più ampia valutazione di merito dell'Amministrazione la scelta del momento in cui bandire il concorso per la copertura di posti vacanti in organico, nonché l'individuazione del numero delle unità di personale da assumere in relazione alle esigenze funzionali ed organizzative dell'ente. Sempre in via discrezionale l'Amministrazione può intervenire con atto di revoca su una procedura già indetta, in base a rinnovata valutazione di opportunità e fino al momento in cui non si siano costituite posizioni di impiego in esito alla procedura selettiva”* (cfr. sent. Cons. di St. n.554/2013).

L'ampio potere discrezionale riconosciuto alla Pubblica amministrazione rileva anche relativamente alla perimetrazione del contenuto della motivazione che

necessita per giustificare la mancata conclusione del procedimento di assunzione.

Deve evidenziarsi sul punto che il bando con cui si indice il pubblico concorso debba essere qualificato come atto amministrativo generale, che per quanto previsto dalla la legge n. 241/1990 non soggiace all'obbligo motivazionale (art. 3, comma 2) ed a cui non si applicano le garanzie partecipative (art. 13) e che alla stessa stregua deve classificarsi atto generale anche il *contraius actus* con cui la Pubblica amministrazione revoca il bando.

Quanto sopra tuttavia non esonera l'Amministrazione dal procedere alle valutazioni che presiedendo l'adozione di tali atti seguendo stringenti canoni di ragionevolezza e proporzionalità

E dunque anche tali atti devono rispondere – *in primis* attraverso un adeguato apparato motivazionale – ai consueti canoni di ragionevolezza e proporzionalità e della ponderazione del pubblico interesse, seppure per gli stessi non è richiesta una motivazione particolarmente dettagliata che riscontri anche eventuali contrastanti interessi privati.

Facendo applicazione di tali principi al provvedimento di revoca del concorso pubblico oggetto del presente procedimento, la valutazione operata non è irragionevole, in quanto sorretta da un apparato motivazionale molteplice che, come deciso dal T.a.r., integra gli indispensabili requisiti per condurre ad un giudizio di legittimità del decreto impugnato con riferimento alla motivazione

Nel caso oggetto del presente scrutinio giurisdizionale infatti rispetto al momento dell'indizione del concorso deve evidenziarsi un notevole mutamento del quadro normativo, frutto del radicale modificarsi delle condizioni economiche che ha influito sulle scelte della Regione Siciliana Correttamente nel provvedimento impugnato, tra le altre, si citano:

- la legge n. 296/2006, ed in particolare il comma 557, in base al quale deve

garantirsi la riduzione delle spese relative al personale, la L.R.n. 19/2008 e i relativi D.P.R.S. nn. 12/2009 e 6/2013, aventi l'obiettivo di contenere il costo del lavoro pubblico regionale nell'ambito del generale processo di razionalizzazione della spesa pubblica della P.A.;

- la L.R. 29 dicembre 2008, n. 25 che stabilisce il divieto di assunzione di personale nell'Amministrazione regionale, prorogato dalle successive leggi regionali 12 maggio 2010, n. 11 e 28/12/2010, n. 24 e dalla richiamata L.R. 7 maggio 2015, n. 9 (“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale”).

Precisato che il richiamo operato al blocco delle assunzioni non è conducente rispetto al presente giudizio in quanto la graduatoria risulta essere stata approvata in data 29 marzo 2005 e l'art. 42 della L.R.11/2010 ha espressamente stabilito che il divieto di nuove assunzioni non si applica per i concorsi già espletati, vanno tuttavia valutate le ulteriori motivazioni, rispetto alle quali non può non evidenziarsi come la Regione Siciliana rientri tra gli enti destinatari delle norme sul patto di stabilità e come tale sia soggetta a vincoli stringenti e cogenti finanziari e di bilancio anche in ossequio agli impegni assunti dallo Stato in sede eurounitaria la cui violazione non potrebbe essere giustificata innanzi ai preposti Organismi europei di vigilanza.

Il primo giudice, con motivazione che si condivide, ritiene che il sopravvenire di tali ulteriori norme integri un valido motivo per non dare seguito al bando con le relative assunzioni. Ed in realtà si tratta di una motivazione dotata di particolare rilevanza poiché si inserisce in un mutare complessivo dello scenario normativo regionale e nazionale che consente di definire la scelta operata dall'Amministrazione regionale quasi come obbligata. Del resto anche altri numerosi bandi hanno avuto il medesimo destino proprio in seguito al radicale mutamento delle condizioni economiche e normative iniziali.

Non appare condivisibile la tesi che, nel caso che ci occupa, non fosse possibile operare una nuova valutazione del pubblico interesse poiché tale valutazione sarebbe stata in contrasto con quella operata dal legislatore regionale con l'adozione della L.R. n.8 del 27 aprile 1999 poiché proprio il mutare delle contingenti condizioni, ed il sopravvenire di ulteriori norme obbliga la Pubblica amministrazione ad operare, nel momento in cui adotta ogni singolo provvedimento, una attuale e specifica comparazione degli interessi che vengono in gioco, non soltanto confrontando il pubblico interesse con quello di cui sono portatori i privati cittadini, ma operando soprattutto una scelta anche tra i diversi interessi pubblici che possono coevamente sussistere e dando atto, nel provvedimento finale, dei motivi della propria determinazione. Nel caso che ci occupa emerge come l'interesse pubblico prevalente sia stato considerato quello di salvaguardare il disegno di contenimento e razionalizzazione della spesa regionale, anche a scapito non solo del privato interesse all'assunzione ma anche limitando gli impegni destinati a valorizzare il patrimonio artistico ed ambientale, attraverso un procedimento valutativo che appare logico e ragionevole, anche se non necessariamente condivisibile.

Il mutare delle qualifiche professionali, non assume un particolare rilievo nel corpo del provvedimento impugnato anche se, come rileva la difesa erariale, sono stati coerentemente revocati tutti bandi afferenti le figure professionali dei Beni Culturali.

Per i superiori motivi l'atto di revoca adottato dalla amministrazione resiste alle censure degli appellanti.

9. Quanto alle ulteriori domande spiegate deve richiamarsi la più recente giurisprudenza relativamente alla posizione giuridica che deve riconoscersi in capo ai oggetti inseriti nella graduatoria.

E' comunemente accettato dalla giurisprudenza amministrativa che, sino all'adozione dell'atto che conclude la fase valutativa e decisoria, prima della concreta assunzione, il candidato sia titolare non di un dritto soggettivo al vedere concluso il procedimento che origina dal bando di concorso, ma di un interesse legittimo.

Ancora recentemente il Consiglio di Stato ha ribadito, con la sentenza n. 7104/2019 "che la posizione tutelata in capo al concorrente incluso nella graduatoria dei candidati idonei va configurata quale interesse legittimo". E' da escludersi, pertanto, essendo stato revocato il bando, la sussistenza (e la violazione) di un "diritto all'assunzione".

Oggetto del presente scrutinio non è l'efficacia vincolante o meno di una graduatoria debitamente approvata per individuare i soggetti che dovranno vedere perfezionato il rapporto di lavoro, ma la facoltà discrezionale della Pubblica amministrazione di revocare *in toto* (al ricorrere delle condizioni di cui al richiamato articolo 21-quinquies) il bando e non procedere ad alcuna assunzione.

10. Con riferimento al quarto motivo, controparte lamenta che la revoca del bando è intervenuta a distanza di quindici anni dalla pubblicazione, facendo leva sul dato cronologico della durata procedimentale.

Ma il dato non assume un rilievo particolarmente rilevante poiché lo stesso non appare certamente dovuto alla violazione delle regole della correttezza e della buona fede nell'agire dell'Amministrazione. La storia del concorso che origina dal bando oggetto del presente giudizio è costellata dal susseguirsi di norme e di provvedimenti giurisdizionali che l'hanno resa particolarmente accidentata e non si individuano comportamenti imputabili a colpa dell'Amministrazione, quanto meno nella fase conclusiva della revoca in autotutela che qui viene in rilievo. Il decorso del tempo non elide il potere di

autotutela dell'Amministrazione.

11. Il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo, così unitamente trattati ed esaminate complessivamente tutte le doglianze rappresentate, devono quindi ritenersi infondati.

Come correttamente rileva il primo giudice, una volta affermata la legittimità della revoca disposta, ne consegue l'infondatezza della domanda risarcitoria, formulata nel presupposto della sussistenza di vizi di legittimità che avrebbero inficiato tale provvedimento. Si condivide, anche, l'assunto del primo giudice che nonostante il lungo tempo trascorso non ritiene ravvisabile e, soprattutto, provato un danno patrimoniale quantificabile.

Anche la riproposta richiesta di attribuzione di una somma a titolo di indennizzo, ex art. 21-*quinquies* della legge 241/1990 non può trovare accoglimento.

La richiesta è basta sulla presunta violazione del principio di legittimo affidamento.

Osserva il Collegio che la giurisprudenza comunitaria e nazionale concordano sul fatto che sia necessaria la presenza di elementi cumulativi affinché l'affidamento legittimo sia ritenuto meritevole di tutela e dunque sussista l'obbligo della Pubblica amministrazione di tenere in considerazione l'interesse del privato alla conservazione del vantaggio acquisito in buona fede.

A tal fine occorre che l'affidamento attributivo di un vantaggio sia stato conseguito dal privato in modo certo e non ipotetico e quindi in forza di un provvedimento che non sia provvisorio e che sia espresso e non omissivo.

Nel caso che ci occupa difetta proprio il tale presupposto poiché gli appellanti non lamentano la revoca di un provvedimento definitivo che ha consentito loro di ottenere il bene della vita (il posto di lavoro a tempo indeterminato), ma lamentano proprio un comportamento omissivo da parte della Pubblica

amministrazione: non avere concluso le procedure di assunzione con la stipula dei contratti di lavoro.

Basti notare che la fase della procedura concorsuale ad evidenza pubblica si è bloccata e manca l'adozione di un provvedimento amministrativo ad “efficacia durevole” che possa essere invocato al fine di richiedere il citato indennizzo. La revoca, quindi, non comporta apprezzabili pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati non sussistendo, pertanto, l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

Va inoltre osservato che, in base a un condiviso orientamento, l'indennizzo previsto dall'art. 21-*quinquies* della l. n. 241/1990 compete solo in presenza della revoca di un atto amministrativo definitivamente attributivo di vantaggi e di effetti durevoli per il destinatario, non essendo dovuto, invece, a fronte del mero ritiro di un atto che – al pari di quello che qui rileva – non fosse definitivamente attributivo di un vantaggio di carattere finale (in tal senso: Cons. Satto, V, 21 gennaio 2019, n, 522).

Infine, va rilevato che la richiesta indennitaria deve, per sua intrinseca natura, essere ancorata ad elementi certi e concreti che consentano di quantificare il pregiudizio che, solo, è meritevole di essere preso in considerazione nell'ambito della delibazione avente ad oggetto il mero indennizzo.

In conclusione, quindi, anche il quinto, il sesto ed il settimo motivo sono infondati.

12.L'appello, pertanto, deve essere respinto.

13.Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe

proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza in primo grado
Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2020
con l'intervento dei magistrati:

Claudio Contessa, Presidente

Nicola Gaviano, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere

Elisa Maria Antonia Nuara, Consigliere, Estensore

Giuseppe Verde, Consigliere

L'ESTENSORE

Elisa Maria Antonia Nuara

IL PRESIDENTE

Claudio Contessa

IL SEGRETARIO